

CAPITOLATO D' APPALTO

OGGETTO: SERVIZIO DI TRASPORTO, CUSTODIA, MANTENIMENTO E ACCUDIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE PER ANNI TRE.

ART. 01

OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio ha per oggetto il ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi, pericolosi ed in stato di abbandono, nel pieno rispetto del “ regolamento di attuazione della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 “ , n. 1 del 02/02/2021 che qui si intende integralmente richiamato, rinvenuti nell'ambito del territorio del Comune di Telese Terme, non reclamati da privati cittadini, catturati dal Servizio Veterinario della competente ASL e dallo stesso consegnati alla struttura di ricovero, ai sensi della Legge n. 281/91 e s.m.i..

Il servizio prevede tutte le attività relative e necessarie al ricovero.

Il numero medio dei cani ricoverati presso la struttura dell'attuale appaltatore è di circa n. 35 cani.

ART. 02

MODALITA' DI AFFIDAMENTO E REQUISITI DELLA STRUTTURA

L'affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale viene disposto per il periodo di anni 3 (tre) naturali e consecutivi mediante procedura aperta, con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo le modalità di cui all'art. 95 del DLgs n. 50/2016.

L'appalto decorrerà dalla data di effettivo inizio del servizio, che dovrà risultare da apposito verbale.

Il contratto d'appalto verrà stipulato nella data che sarà tempestivamente comunicata, previo accordo tra le parti.

L'aggiudicazione sarà impegnativa per l'aggiudicatario in base alle norme di gara, mentre nei riguardi dell'Ente Appaltante essa è provvisoria in quanto subordinata:

- alla verifica dei requisiti di partecipazione richiesti dal Bando;
- all'approvazione dell'Ente Appaltante che avrà in ogni caso la facoltà di annullare la gara e non procedere alla stipula del contratto senza che l'aggiudicatario provvisorio possa avanzare alcuna pretesa.

Le Ditte, le Associazioni di Volontariato protezionistiche, zoofile ed animaliste, le Cooperative interessate all'affidamento del servizio, dovranno essere regolarmente riconosciute ed iscritte nell'apposito Albo Regionale; le stesse dovranno esibire certificazione comprovante il possesso di una struttura adibita a canile, munita di regolari autorizzazioni rilasciate dal Comune e dall'ASL competenti territorialmente, indicanti tra l'altro la ricettività massima del canile ed il numero degli ospiti al momento della gara. Il personale addetto a tale struttura dovrà essere in regola con le posizioni assicurative e contrattuali vigenti.

ART. 03

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto, posto a base di gara, è pari a Euro 137.704,92 oltre IVA per anni tre.

Con tale corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato di ogni suo avere (per cui non potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale alcun'altro diritto o maggiori compensi per tutto il periodo contrattuale). L'importo è comprensivo di ogni spesa, onere e contributo per le attività di ricovero, mantenimento, custodia, trasporto e smaltimento delle eventuali carcasse animali e profilassi sanitaria.

L'appalto è finanziato con fondi di bilancio comunale.

Gli importi dovuti saranno liquidati alla ditta appaltatrice in rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura, e dietro accertamento della regolarità contributiva (DURC). A detta fattura dovrà essere allegata una scheda riepilogativa riportante:

- l'elenco dei cani ospiti presso la struttura (con numero microchip);
- la data di entrata;
- la data di uscita ed i relativi giorni di presenza.

I prezzi restano fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e saranno comprensivi degli oneri per la sicurezza, di ogni provvista, manodopera e spesa necessaria per il servizio.

ART. 04

STRUTTURA DI RICOVERO

La struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali oggetto dell'appalto dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia e più specificatamente l'autorizzazione sanitaria e amministrativa riguardante l'immobile rispetto alle finalità cui è destinato.

Inoltre la struttura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere munita di regolari autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti territorialmente, essere in possesso dei requisiti e le condizioni di mantenimento non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dai regolamenti attuativi della Regione Campania, indicanti tra l'altro la ricettività massima della struttura di ricovero, la sua tipologia (canile e/o rifugio) ed il numero dei cani ospiti;
- capacità di restituzione dell'animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione;
- consentire l'accesso alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, Onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali, al fine di favorire l'adozione dei cani;
- implementazione di ulteriori iniziative utili ad incentivare l'adozione dei cani anche attraverso l'affissione presso l'albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet.
- la struttura, in particolare, si impegna a creare un album virtuale informatico, sul sito del canile e/o eventuali social network (Facebook, Twitter, ecc) in cui siano riportate i dati dei cani adottabili, con foto, descrizione, età, sesso, eventuale razza, dimensioni, perso, carattere, condizioni di salute e quant'altro possa essere utile al potenziale affidatario per scegliere il cane da adottare, L'album virtuale informatico dovrà essere costantemente aggiornato.

ART. 05

RITIRO DEGLI ANIMALI

Il ritiro e trasporto nel proprio canile sono a carico della Ditta affidataria; a tal proposito l'appaltatore dovrà essere in possesso delle necessarie autorizzazioni per il trasporto di animali e impiegare personale ed automezzi idonei allo scopo.

ART.06

OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

La Ditta affidataria del servizio dovrà svolgere quanto indicato al predetto articolo 01 assicurando gli standard di qualità e igiene fissati dalla normativa vigente mediante interventi adeguati alla specie di animali inviati da questo Ente.

Il servizio dovrà essere svolto con la stretta osservanza di quanto previsto:

- Dal presente Capitolato;
- Dal regolamento di attuazione della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo) 2 febbraio 2021 n. 1 .-

In particolare:

La ditta affidataria titolare del canile è responsabile della salute degli animali ricoverati, provvede a fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la razza e la taglia.

Agli animali è garantito:

- a) cibo ed acqua in quantità sufficiente e con tempistica adeguata e giornaliera;
- b) cure sanitarie ed adeguato livello di benessere fisico e etologico;
- c) ricovero in box adeguati e regolare pulizia degli spazi di dimora;
- d) ciascun box dovrà essere contassegnato da un cartello "Comune di Telese Terme"
- e) possibilità di esercizio fisico.
- f) standard organizzativi per impedirne la fuga ed il vagabondaggio e garantire la tutela di terzi da aggressioni.

ART.07

Il canile deve essere in possesso dei requisiti strutturali, gestionali e di personale previsti all'articolo 11 della L.R. n.3 del 11/04/2019 con indicazione del numero di metri quadri totali fruibili per il ricovero degli animali, fermo restando la massima ricettività consentita di 350 animali.

Oltre ai requisiti previsti al comma 4 e 10 dell'articolo 11 della L.R. n.3 del 11/04/2019, il canile assicura i seguenti requisiti minimi strutturali:

- a) ampi recinti per il soggiorno dei cani costituiti da box prefabbricati o in muratura. I box debbono prevedere una "zona coperta", di materiale isolante e facilmente disinfettabile, munita di pedana sollevata da terra o cuccia, ed una "zona scoperta";

- b) zona coperta dei box, provvista di idonea copertura isolante, chiusa e delimitata ai tre lati da materiale coibentato, sufficientemente alta, in modo da garantire ai cani ospitati il riparo dalle intemperie e dagli agenti atmosferici e consentire le operazioni giornaliere di pulizia degli operatori;
- c) distribuzione degli spazi a disposizione degli animali nei box singoli e multipli (area coperta, area scoperta e area in terra battuta) debitamente proporzionata e idonea a garantire il medesimo stato di benessere dell'animale sia nelle zone di ricovero coperte che in quelle scoperte;
- d) box o recinti multipli facilmente lavabili e disinfettabili, dotati di un adeguato sistema di drenaggio delle acque e dei liquami e realizzati tenendo in considerazione le condizioni climatiche e i venti della zona;
- e) zona adibita al ricovero dei cuccioli, distinta in box per quarantena e box per degenza ordinaria, separata da quella dove sono ospitati i soggetti adulti. Ricoveri adeguatamente attrezzati e riscaldati, anche con l'utilizzo di lampade a raggi infrarossi;
- f) aree adibite alla sgambatura dei cani, nella misura minima del 15% della superficie adibita al ricovero anche su più recinti, facilmente fruibili dagli animali e idonei a consentire il sufficiente movimento degli stessi.

ART 08

Oltre ai requisiti previsti al comma 6 e 11 dell'articolo 11 della L.R. n.3 del 11/04/2019, il canile assicura i seguenti requisiti minimi gestionali:

- a) accesso in ogni momento per i controlli contabili - amministrativi al personale appositamente delegato dal Comune appaltante, nonché ai Servizi Veterinari della A.S.L. competente territorialmente per le verifiche di competenza;
- b) trasmissione al Comune appaltante, con cadenza mensile, della reportistica degli animali ricoverati, con l'indicazione della data di ingresso, età e microchip identificativo;
- c) comunicazione tempestiva, mediante la modulistica regionale in uso, al Comune committente, al Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente per Comune di cattura, nonché per conoscenza all'A.S.L. di competenza del territorio ove è ubicato il canile, di qualsiasi movimentazione relativa a eventuali decessi, adozioni, restituzioni a proprietari, smarrimenti o furti.

ART 09

Il canile assicura i seguenti requisiti minimi di benessere:

- a) ambienti in cui vivono i cani spaziosi e con una buona visibilità dal loro interno;
- b) zone adibite al riposo notturno riparate ed accoglienti;
- c) box dotati di un buon sistema di allontanamento dei liquidi organici e i recinti su terra di un buon drenaggio;
- d) operazioni di pulizia giornaliera idonee all'eliminazione della sporcizia e dei cattivi odori, senza che gli animali vengano bagnati o permangano per lungo tempo sull'umido. Ogniqualvolta sia necessario lavare i box e/o i recinti con getti d'acqua è indispensabile evitare di bagnare i cani; durante il lavaggio è opportuno far uscire i cani dai box, sistemarli in un luogo asciutto e farli rientrare solo quando i ricoveri siano sufficientemente asciutti. Tanto al fine di preservare i cani da agitazione e paura nonché dall'insorgere di patologie da raffreddamento.
- e) buon grado di socializzazione dei cani, intraspecifica ed interspecifica (uomo/cane); gli interventi relativi all'attività di socializzazione e recupero comportamentale vanno registrati nella scheda sanitaria del singolo cane;
- f) esercizio fisico degli animali e la relazione interspecifica ed intraspecifica garantiti mediante l'accesso giornaliero a cinodromi erbosi o aree di sgambatura;
- g) animali lasciati liberi nelle aree di sgambatura, sotto il controllo degli operatori; i cani aggressivi o particolarmente difficili da contenere accedono singolarmente all'area, accompagnati al guinzaglio e, se necessario, con la museruola. L'accesso di ciascun animale all'area di sgambatura è registrato su supporto cartaceo od informatizzato;
- h) utilizzo del guinzaglio per il trasferimento dei cani nei vari reparti del canile e divieto di utilizzo di sucedanei dei guinzagli e collari.

ART 10

Oltre ai requisiti previsti ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 11 della L.R. n.3 del 11/04/2019, il canile assicura i seguenti requisiti minimi sanitari e di prevenzione di malattie infettive:

- a) Direzione Sanitaria operante all'interno del canile affidata ad un medico veterinario libero professionista, che attesta con firma su apposito registro la presenza all'interno della struttura per almeno tre giorni alla settimana e assicura in ogni caso la pronta disponibilità. In caso di assenza o impedimento prolungato è assicurata la presenza di un sostituto;
- b) identificazione degli animali in ingresso mediante il lettore per microchip e, qualora privi di trasponder, applicazione immediata secondo le modalità previste dalla normativa vigente e registrazione nell'anagrafe regionale degli animali d'affezione;

- c) scheda sanitaria individuale, corredata da foto e compilata con i seguenti dati: numero del microchip e del box, data di ingresso, anamnesi medica (diagnosi, cure ed esiti), data di sterilizzazione, aggiornamenti relativi alle eventuali cure in corso, firmate dal Direttore Sanitario;
- d) registrazione del cane sul registro di carico-scarico di cui al comma 8 dell'articolo 11 della L.R. n.3 del 11/04/2019;
- e) profilassi delle malattie infettive mediante controllo sierologico preventivo per Leishmaniosi, ove previsto dal Piano di Sorveglianza controllo Leishmaniosi approvato dalla struttura amministrativa competente, e trattamento terapeutico e ricovero a norma di legge per i casi positivi;
- f) profilassi vaccinale, obbligatoria per cimurro, parvovirosi e leptospirosi, in tutti i cuccioli e soggetti adulti, secondo le modalità indicate dalla ditta produttrice.

ART 11

Il canile assicura i seguenti requisiti minimi di alimentazione:

- a) somministrazione di cibo ai cani adulti in uno o due pasti giornalieri e ai cuccioli almeno in due pasti giornalieri;
- b) contenuto in proteine del mangime secco e densità calorica media non inferiore alle percentuali riportate in tabella, completo, bilanciato nella sua formulazione di proteine, carboidrati, lipidi, sali minerali e vitamine, appetibile e fornito nel quantitativo secondo le indicazioni standard riportate sulle confezioni dalla ditta produttrice.

Contenuto in proteine

CANI	Taglia piccola e media	Taglia grande e gigante
Cuccioli	27 % proteine	29 % proteine
Adulti	23 % proteine	23 % proteine

Densità calorica media

Cucciolo kcal/kg 3700

Cane adulto kcal/kg 3800

Senior kcal/kg 3500

Cane convalescente kcal/kg 3500

- c) in relazione a particolari esigenze sanitarie del singolo animale, somministrazione di formulazioni, prescritte dal Direttore Sanitario e annotate in scheda sanitaria individuale, aventi caratteristiche nutrizionali diverse da quelle indicate nelle precedenti tabelle;
- d) Il cibo da somministrare deve essere completo e bilanciato nella sua formulazione di proteine, carboidrati, lipidi e vitamine, nonché essere appetibile. Il quantitativo da somministrare dovrà rispettare le indicazioni standard riportate sulle confezioni della ditta produttrice. Inoltre, in relazione al singolo animale, e specificatamente nel caso di animali malati, anziani, inappetenti, debilitati o convalescenti, ed in relazione alle temperature stagionali dovranno essere somministrate formulazioni diverse dalla predetta tipologia arricchite con integratori vitaminici e/o minerali.
- e) disponibilità di acqua potabile e fresca.

ART 12

Al fine di garantire i requisiti minimi di sanificazione ambientale e di controllo delle parassitosi, i canili assicurano i seguenti interventi sui singoli animali, sull'intera comunità e sull'ambiente:

- a) intervento sul singolo animale: al momento dell'ingresso del cane in canile, screening diagnostico clinico e di laboratorio (diagnostica coprologica) per parassiti intestinali ed ectoparassiti, con conseguente trattamento terapeutico in caso di positività e annotazione dei dati sulla scheda sanitaria individuale compilata all'atto dell'ingresso;
- b) intervento sull'intera comunità: ogni sei mesi, diagnostica coprologica su pool di feci, da eseguire per ogni box e recinto e conseguente trattamento terapeutico per gli animali del box quando il risultato del pool di feci sia positivo;
- c) intervento sull'ambiente: ogni mese, trattamenti ambientali da parte di ditte esterne per la lotta agli insetti volanti e non (mosche, zanzare, vespe, formiche) con registrazione degli stessi.

Ogni anno, nel periodo primavera – estate, trattamenti per ectoparassiti con utilizzo di prodotti ad azione simultanea su cani e ambiente.

ART 13

Il canile pianifica i programmi di controllo degli endoparassiti e degli ectoparassiti con cadenza annuale e li trasmette al Comune e alla A.S.L. territorialmente competente, entro il 30 gennaio di ciascun anno e registra gli interventi di disinfezione e disinfestazione effettuati con l'indicazione del prodotto utilizzato.

ART 14

l) Al momento dell'affidamento la ditta appaltatrice dovrà trasportare a proprie spese nella propria struttura i cani attualmente ospitati presso la ditta Centro cinofilo del Taburno.

ART. 15

VERIFICHE E CONTROLLI

1) L'Ufficio preposto al randagismo effettua:

- controllo e verifica dei verbali d'affidamento;
- visite periodiche alla struttura per accertare l'esistenza in vita degli animali affidati e le loro condizioni igienico-sanitarie;
- rilascio eventuali autorizzazioni a privati o associazioni che ne facessero richiesta di visita alla struttura previo accordo con la ditta aggiudicataria;
- liquidazione, delle competenze spettanti all'affidataria del servizio.

La ditta appaltatrice dovrà consentire l'accesso alla struttura:

- al personale del Comune, al ASL competente, nonché alle guardie zoofile;
 - ai membri delle associazioni iscritte nel registro regionale del volontariato o di gruppi protezionistici senza scopo di lucro, accreditati presso l'Ente e/o la ASL previo appuntamento e limitatamente all'orario di apertura.
- I controlli, non soggetti a preavviso, permetteranno di verificare la rispondenza qualitativa del servizio oltre al rispetto delle norme sanitarie. I controlli avverranno in contraddittorio con il personale della Ditta appaltatrice ed ogni rilievo sarà contestato per iscritto. L'Amministrazione Comunale può autorizzare visite al canile da parte di Associazioni o Enti di protezione animali, nonché stipulare con le medesime convenzioni atte alla promozione delle adozioni degli animali già ospiti nella struttura della Ditta appaltatrice.

Per la funzionalità dei controlli l'affidatario è obbligato a fornire tutta la collaborazione necessaria.

2) **Associazioni di volontariato animaliste.** L'Aggiudicatario deve garantire la massima collaborazione con le Associazioni Animaliste locali e nazionali, accreditate ai sensi di legge, per la promozione delle adozioni, delle campagne di sterilizzazione e di tutte le iniziative utili a prevenire il fenomeno del randagismo, a ridurre la permanenza dei cani ospiti della struttura e ad assicurarne il miglioramento della qualità della vita. Le Associazioni animaliste dovranno essere autorizzate dal comune.

3) **Adozione dei cani ospiti della struttura.** Il Comune di Telesse Terme, promuove le adozioni dei cani di sua proprietà, detenuti presso la struttura dell'aggiudicatario, anche per il tramite delle associazioni animaliste di cui al precedente punto. L'Aggiudicatario, pertanto, deve attivare, anche in collaborazione con il Comune di Telesse Terme e con le suddette Associazioni, tutte le iniziative finalizzate a favorire l'adozione degli animali presenti nella struttura perseguendo l'obiettivo prioritario di diminuire la permanenza in canile e il numero medio di presenza dei cani. Il canile dovrà individuare apposite aree per la sgambatura dei cani che, in tali aree, potranno essere lasciati liberi qualora non vi siano fra loro soggetti non incompatibili; in alternativa la sgambatura dovrà avvenire singolarmente in riferimento ai cani aggressivi o particolarmente difficili da contenere. In questo secondo caso gli animali dovranno essere accompagnati con il guinzaglio e, ove necessario, con la museruola al fine di evitare situazioni di pericolo. Anche in relazione all'accompagnamento di qualsiasi animale in qualsiasi posto o reparto della struttura dovrà essere usato il guinzaglio. Non è assolutamente consentito l'uso di mezzi succedanei o sostitutivi dei normali guinzagli e collari in commercio.

In particolare, deve redigere un programma di gestione adozioni che preveda, nell'arco di un anno, la riduzione dei cani di proprietà comunale di almeno il 10% rispetto a quelli presenti nella struttura convenzionata alla data di stipula del contratto.

A tal fine, l'aggiudicatario è tenuto a promuovere campagne di adozione anche a livello nazionale, avvalendosi di tutti i mezzi di comunicazione idonei allo scopo.

Possono prendere in affidamento i cani del Comune di Telesse Terme, in via temporanea o definitiva, i seguenti soggetti:

- a) il privato cittadino (residente nel Comune di Telesse Terme);
- b) le associazioni animaliste (sia residenti che non residenti nel Comune di Telesse Terme).

L'Aggiudicatario, all'atto di ricevimento della domanda di adozione deve procedere ad effettuare un controllo preaffido volto a verificare l'idoneità del soggetto a detenere un cane in condizione di benessere psichico e fisico. All'esito del controllo preaffido, se positivo, l'Aggiudicatario deve comunicare al Comune di Telesse Terme entro e non oltre le 24 ore successive all'Ufficio randagismo, l'uscita del cane per adozione dalla struttura, redigendo un apposito verbale di affidamento e la dichiarazione circa l'idoneità del soggetto aggiudicatario del cane.

L'uscita del cane dal canile dovrà essere annotata nel registro di carico e scarico a cura del Direttore Sanitario della Struttura e comunicata tempestivamente al Servizio Veterinario della A.S.L. di competenza per le operazioni di anagrafe canina nonché, in caso di adozione fuori regione, alla A.S.L. di destinazione.

Le associazioni di volontariato, che volessero prendere in affidamento temporaneo – ai fini della promozione delle adozioni – o definitivo un cane di proprietà comunale, devono inoltrare domanda al Comune di Telesse Terme presso il l'Ufficio randagismo.

L'ufficio di competenza procederà al rilascio del nulla osta all'adozione comunicandolo all'Aggiudicatario del canile che dovrà procedere alla consegna del cane alla data e ora stabilite con l'Associazione richiedente nonché al Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente per gli adempimenti di aggiornamento anagrafe canina. L'uscita del cane dal Rifugio dovrà essere annotata nel registro di carico e scarico a cura del Direttore Sanitario della Struttura.

ART. 16

DECESSO, RESTITUZIONE, AFFIDAMENTO A TERZI DEI CANI RICOVERATI

Eventuali trasferimenti a qualsiasi titolo degli animali in ricovero, dovranno essere registrati nell'apposito registro di carico e scarico, vidimato dalla competente ASL, entro e non oltre le 48 ore dal verificarsi dell'evento. Dicasi lo stesso per quanto riguarda la cessione a terzi degli animali ospitati presso la struttura di ricovero, in tal caso l'affidatario non avrà a pretendere da questo Comune. Il registro di carico e scarico deve essere tenuto nella sede operativa dell'appaltatore e verificabile ogni qualvolta venga richiesto. Gli animali deceduti dovranno essere trasportati e tumulati come per legge.

Nel caso di richiesta d'affidamento da parte di privati di animali in custodia, l'aggiudicatario potrà procedere direttamente.

Qualora il cane catturato venga reclamato dal proprietario o detentore, gli oneri relativi alla riconsegna saranno a totale carico del possessore. Quest'ultimo, prima del ritiro del cane, dovrà versare all'appaltatore:

- a) la somma corrispondente al costo pagato dall'Amministrazione Comunale alla Ditta appaltatrice per ogni giorno di mantenimento che dovrà essere rimborsata a cura dell'appaltatore al Comune di Telesse Terme;
- b) le eventuali spese documentate sostenute dall'appaltatore per la ricerca del proprietario e per le eventuali cure e/o interventi opportunamente documentati cui il cane sia stato sottoposto.

ART. 17

PERIODO DI APERTURA E ORARIO GIORNALIERO

L'aggiudicatario dovrà garantire attività che aumentino l'adozione dei cani e l'apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno.

L'orario di apertura al pubblico deve essere comunicato all'azienda sanitaria locale competente per il territorio di ritrovamento e di arrivo degli animali e deve essere esposto in modo visibile tramite apposita cartellonistica all'ingresso della struttura.

I visitatori dovranno essere accolti e accompagnati da personale titolato conducendo una singola persona per volta, maggiorenne e comunque al di fuori degli orari di apertura delle gabbie (pulizie e somministrazione pasti). Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire informazioni sulla data e luogo di cattura e rispondere ad eventuali altre domande poste.

Le informazioni saranno solo verbali e potranno essere fornite anche telefonicamente.

ART. 18

PERSONALE

Il personale adibito all'espletamento del servizio affidato dovrà essere in numero sufficiente a garantire quanto previsto all'articolo precedente del presente capitolato, comprese le persone che, in alternativa, dovranno sostituire gli addetti momentaneamente assenti (per ferie, malattia, ecc.).

Tali persone dovranno risultare in possesso dei requisiti richiesti e del prescritto libretto sanitario.

Per lo svolgimento dei servizi richiesti, l'appaltatore utilizzerà personale idoneo, retribuito, e fornirà le necessarie prestazioni mediche veterinarie tramite personale abilitato, anche esterno. L'appaltatore dovrà avere cura delle necessarie sostituzioni in caso di assenza degli addetti. Il personale dovrà dimostrare di possedere una formazione specifica dimostrabile o una consolidata esperienza pratica per procedere alla manipolazione e alla cura di tutti gli animali oggetto del servizio di cui al presente appalto.

L'Affidatario si obbliga a osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti, impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alle categorie e nella località in cui esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti. Effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche etc., in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali.

L'appaltatore dovrà comunque produrre, prima della stipula del contratto di appalto, il Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 28 D.lgs. 81/2008 e comunicare il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

ART. 19

PENALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intende risolto ipso iure, senza diritto a rimborsi o risarcimenti, in caso di:

- fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o messa in liquidazione dell'Appaltatore, cessione ramo di attività, stato di moratoria e di conseguenti atti di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria;
- Sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- Mancato rispetto del C.C.N.L. con riferimento, in particolare, ai minimi retributivi da corrispondere agli addetti al servizio;

L'Amministrazione Comunale, comunicherà con raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, concedendo 10 giorni dal ricevimento per il contraddittorio. Qualora successivamente al contraddittorio non si raggiunga esito favorevole, verrà assunto il

provvedimento definitivo.

Fuori dalle ipotesi sopra riportate si conviene che l'inosservanza da parte dell'Appaltatore, delle clausole del presente capitolato o disposizioni di legge vigenti, comporterà l'applicazione di una penale, pari a:

a) €. 100,00 per la prima violazione contestata;

b) €. 250,00 per la seconda violazione contestata;

c) €. 500,00 per la terza violazione contestata.

Tali importi saranno trattenuti dai pagamenti da effettuare.

Alla quarta violazione grave definitivamente accertata, verrà incamerata la cauzione e rescisso il contratto.

La determinazione della penale sarà proceduta da avviso di avvio di procedimento riportante le inosservanze contestate con richiesta di deduzioni entro 10 giorni dal ricevimento.

Le penali verranno comunicate a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Contro tale comminatoria è ammesso ricorso con deduzioni.

ART. 20

CAUZIONI

Il partecipante alla gara deve costituire, secondo una delle forme disciplinate dall'art. 92, del DLgs 50/2016, una cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo posto a base d'asta.

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2e 3, secondo quanto previsto all'art.103 del d.lgs 50/2016.

ART. 21

SUBAPPALTO

In conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice.

ART. 22

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali, la ditta aggiudicataria dovrà ottemperare agli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con la ditta appaltatrice sia inserita, a pena di nullità assoluta dell'atto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

ART. 23

CONTRATTO

Per la stipula del contratto saranno a carico dell'impresa aggiudicataria i diritti di segreteria e gli importi che saranno individuati dall'Ufficio Contratti dell'Ente a seguito dell'aggiudicazione secondo le disposizioni di legge e di regolamento interno al Comune di Telese Terme.

La Ditta appaltatrice si obbliga a comunicare tempestivamente al Comune di Telese Terme ogni fatto e/o circostanza rilevante per il rapporto contrattuale anche in relazione al permanere dei requisiti soggettivi di cui al codice dei contratti, come pure si obbliga a comunicare ogni modificazione e/o variazione che dovesse intervenire negli eventuali assetti societari della ditta medesima e/o negli organismi tecnici ed amministrativi dalla data odierna sino alla conclusione dell'affidamento del servizio.

Tutte le spese relative al contratto (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata restano a totale carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

Non è ammessa l'anticipazione contrattuale né la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Trattandosi di prestazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'IVA verrà richiesto il trattamento tributario di cui all'art. 40 D.P.R. 26/04/86 n° 131 (tassa fissa del registro).

ART. 24

RESPONSABILITA' PER RISCHI E DANNI

La Ditta aggiudicataria del servizio, solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità derivanti da rischi o danni provocati nell'espletamento del servizio stesso, a persone o Enti pubblici o privati.

ART. 25

CONTROVERSIE

Per la definizione delle controversie tra l'Amministrazione Comunale e la ditta appaltatrice che possono insorgere in relazione al rapporto contrattuale, comprese quelle inerenti la validità del medesimo, la sua interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente il Foro di Benevento.